



1100/15

REPUBBLICA ITALIANA  
In nome del popolo italiano  
TRIBUNALE DI PERUGIA

Cronologico n. 1259  
Ripertorio n. \_\_\_\_\_

Il Tribunale di Perugia, in composizione monocratica nella persona del Giudice Dott. Fabrizio Pieschi, ha pronunciato la seguente

## SENTENZA

nella causa iscritta al n. 7693/2014 del Ruolo Generale, vertente tra

- **MINISTERO DELL'INTERNO e UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI TERNI, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t.**, organicamente patrocinati dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Perugia presso la cui sede sono ex lege domiciliati in Perugia, via degli Uffici n.12,  
- **appellanti** -

**CONCLUDONO** come da atto di citazione in appello: *"Voglia il Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, previa designazione del giudice istruttore e fissazione dell'udienza di discussione con Decreto in calce al presente atto, in accoglimento del presente gravame riformare la sentenza impugnata e, per l'effetto rigettare il ricorso proposto in 1° grado. Con il favore delle spese di lite."*

E

- **FALCIATORI ROBERTA**, elettivamente domiciliata a Perugia, via XIV Settembre n. 73, presso lo Studio dell' Avv. Danilo Areni, che la rappresenta e difende in virtù di Procura a margine della comparsa di costituzione e risposta, unitamente e disgiuntamente all' Avv. Silvia Serni, del Foro di Terni,  
- **appellata** -

**CONCLUDE**, come da comparsa di costituzione e risposta in appello *"Voglia il Tribunale di Perugia, Giudice dell' Appello, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattese, 1) in via principale respingere l'appello, confermando la Sentenza del Giudice di Terni n.265/2014, depositata l'11.6.2014, ex adverso impugnata, con la quale è stato accolto il ricorso proposto da Falciatori Roberta avverso l'Ordinanza Ingiunzione della Prefettura di Terni - Ufficio Territoriale del Governo, - fasc. n.8145/02. 2) in via subordinata, nella deprecata ipotesi di accoglimento dell'appello ex adverso proposto, rideterminare il quantum eventualmente spettante all' Amministrazione a titolo di rimborso per la custodia del veicolo sequestrato, tenendo conto dei diversi termini temporali indicati e precisati in narrativa, alla luce della documentazione versata in atti dall' Amministrazione, odierna appellante, in ottemperanza all'ordine di esibizione rivoltole ex art. 210 c.p.c. dal Giudice di Pace di Terni all'udienza del 1.7.2013, dichiarando Falciatori Roberta tenuta a rimborsare all' Amministrazione stessa la minor somma che dovesse risultare dalla predetta rideterminazione e comunque tenuta al pagamento della minor somma che risulterà equa e di giustizia, disponendo, nel caso, che il pagamento della somma così rideterminata venga effettuato in modo rateale, mediante n.30 rate mensili ex art.26 L. n.689/81, tenuto conto delle condizioni economiche disagiate in cui si trova l'appellata. 3) in via di ulteriore subordinata, nella deprecata ipotesi di accoglimento dell'appello ex adverso proposto, tenuto conto delle condizioni economiche disagiate in cui versa la parte appellata, disporre che il pagamento di quanto dovuto da Falciatori Roberta, portato dall'O.I. anzidetta, venga effettuato ex art.26 L. n.689/81, in modo rateale mediante 30 rate mensili (massima rateizzazione possibile). Con vittoria di spese di entrambi i gradi del giudizio, o comunque della fase di gravame, ovvero nella denegata ipotesi con compensazione integrale delle spese di lite di questo grado di giudizio, ricorrendo i giusti motivi perché ciò avvenga."*

\*\*\*\*\*

## CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione avverso Sentenza del Giudice di Pace di Terni n. n. 265/2014 depositata il 18.6.2014, premesso che alla Sig.ra Falciatori Roberta era stato notificato, da parte della Prefettura di Terni, in data 26.2.2013, Ordinanza-Ingunzione con cui Le veniva ingiunto il pagamento di € 2.743,36 a titolo di restituzione di somme anticipate per spese di custodia di veicolo, già di proprietà della Falciatori, maturate dal 23.9.2002 alla data di notifica del provvedimento di cessione al custode, avvenuta il 23.4.2008; la predetta Falciatori adiva il Giudice di Pace di Terni contestando l'addebito notificato e il magistrato onorario accoglieva il ricorso ritenendo illegittima l'O.I. impugnata, il Ministero dell'Interno e l'U.T.G. di Terni si appellavano a questo Tribunale, chiedendo la riforma dell'impugnata Sentenza, con conferma dell'O.I., come da conclusioni sopra trascritte.

Si costituiva, con comparsa di costituzione e risposta, la predetta Falciatori Roberta, che contestava, nel rito e poi nel merito l'appello depositato dalla Pubblica Amministrazione, chiedendo la conferma della Sentenza, oggetto di impugnazione, o, in via subordinata, la rideterminazione del *quantum debeatur* e la rateazione del dovuto, come da conclusioni sopra trascritte. A tale riguardo rilevava, preliminarmente la Falciatori (da ora "appellata") che l'Amministrazione appellante era rimasta contumace nel giudizio di I° grado, come si evince da una lettura del verbale di udienza del 1.7.2013 e dall'Ordinanza ivi pronunciata dal Giudice di Pace. Il rilievo dell'appellata appare esatto e la contumacia, emessa dal magistrato onorario è conseguente ad alcune circostanze, che di seguito si enunciano.

A fronte del ricorso della Sig.ra Falciatori, in opposizione ad Ordinanza-Ingunzione ex art.6 D. Lgs. n.150/2011, il Giudice di Pace aveva fissato udienza del 1.7.2013, ordinando all'Autorità che aveva emesso il provvedimento impugnato di depositare in cancelleria, 10 gg. prima dell'udienza, gli atti relativi all'accertamento ed alla notificazione della violazione. All'udienza si presentava il Legale di parte ricorrente, mentre per l'U.T.G. era presente "il Funzionario Carmela Delfino, che depositava copia di tutti gli atti relativi all'accertamento ed alla procedura seguita per l'emissione dell'O.I. opposta". Detto Funzionario faceva annotare nel verbale di udienza che il termine applicato per la richiesta della somma era quello quinquennale ex art. 28 Legge n. 689/81. Eccepiva allora parte ricorrente che la Pubblica Amministrazione non si era costituita ritualmente in giudizio e chiedeva pertanto declaratoria di contumacia, atteso, tra l'altro, che "tra i documenti depositati dalla P.A. convenuta, non figurano quelli strettamente attinenti all'odierno ricorso, di cui parte ricorrente ha richiesto l'esibizione". Il Giudice di Pace rilevava allora a verbale che "non vi è costituzione in giudizio dell'U.T.G. di Terni e manca anche la delega del Funzionario presente all'odierna udienza; pertanto dispone la contumacia dell'U.T.G. di Terni": il Giudice ordinava comunque il deposito, entro il 31.10.2013, di altri documenti attinenti il ricorso. A conclusione del verbale il Funzionario dell'U.T.G. apponeva la sua firma, per presa visione del contenuto dello stesso. Dai successivi verbali di udienza del 18.11.2013, 3.2.2014 e 10.3.2014 non emerge mai la figura e la presenza di un rappresentante della P.A., la quale non ha mai depositato memorie o difese, né tanto meno ha contestato l'Ordinanza emessa dal giudice all'esito della udienza del 1.7.2013.

Tra le nozioni introduttive dell'appello emerge la necessaria presenza, tra le varie condizioni del procedimento, di un interesse alla impugnazione della sentenza emessa all'esito del giudizio di I° grado. L'impugnazione rappresenta un atto di ulteriore esercizio dell'azione e presuppone dunque l'avvenuto giudizio in I° grado e la presenza di un interesse ad agire, di entrambi le parti, nel I° come nel II° grado del giudizio. Al termine del giudizio di I° grado con la soccombenza di una delle due parti, l'interesse all'impugnazione è concepibile solo se il soccombente sia stato parte del giudizio inizia

le, che ha poi condotto alla decisione che viene impugnata. L'interesse ad impugnare presuppone il pregresso interesse a resistere a fronte di una opposizione, avverso la quale la parte abbia difeso in giudizio il suo operato. Da ciò discende che solo i soggetti che sono stati parte in quel giudizio hanno legittimazione ad agire, nel suo aspetto specifico di legittimazione ad impugnare. Nel caso di specie la presenza, nel giudizio di I° grado, di Funzionario, presentatosi senza delega e senza svolgere difese, ha determinato, da parte del Giudice, declaratoria di contumacia dell'Ufficio Territoriale del Governo, che aveva emesso l'Ordinanza-ingiunzione impugnata. Nel presente giudizio, a fronte dell'appello introdotto dallo stesso Ufficio, questo Giudice deve ravvisare carenza di interesse, e quindi di legittimazione dell'appellante all'impugnazione della Sentenza di I° grado, che lo ha visto soccombente; ciò per la manifesta carenza ad agire quale resistente dinanzi al Giudice di Pace. Non avendo, in altre parole, la P.A. ritenuto di costituirsi quale parte resistente, a fronte di opposizione di un privato ad una O.I., deve ritenersi l'improcedibilità del giudizio di appello, ravvisandosi, dal primitivo disinteresse, la mancanza di successivo interesse all'impugnazione.

Tutto quanto sopra dedotto determina, come da richiesta di controparte, l'improcedibilità dell'appello, stante la carenza di un interesse all'impugnazione; ciò preclude, di conseguenza, la possibilità di entrare nel merito del contenzioso. Va solo precisato che appare conforme ai principi che regolano il processo civile, l'avvenuta richiesta, ex art. 210 c.p.c., da parte del Giudice di Pace all'U.T.G. contumace, di documentazione, atta a decidere, nel merito, valutando le ragioni esposte dalla ricorrente Falciatori Roberta, alla luce delle disposizioni regolanti la materia.

Nel confermare pertanto la Sentenza, emessa dal Giudice di Pace anche in relazione alla compensazione delle spese di lite, si ritiene che l'improcedibilità del presente appello, da valutarsi come ulteriore soccombenza della Pubblica Amministrazione, debba comportare l'attribuzione, alla stessa, delle spese di lite. In mancanza di notula, considerato che la materia era stata già oggetto di studio nel giudizio di I° grado, dette spese vengono liquidate come da dispositivo.

### P. Q. M.

Il Tribunale di Perugia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande come precisate nelle conclusioni delle parti sopra riportate, disattesa ogni altra domanda, istanza ed eccezione, così provvede:

**Respinge l'appello del Ministero degli Interni e dell'Ufficio Territoriale del Governo di Terni, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *p.t.*, confermando la Sentenza del Giudice di Pace n. 265/2014.**

**Condanna il predetto Ministero e l'U.T.G. di Terni alle spese di lite del presente giudizio, che determina in € 700,00, oltre accessori di legge.**

Perugia, 04 giugno 2015

IL CANCELLIERE  
(Adonello Stortini)

Il Giudice  
Dott. Fabrizio Pieschi

Depositata in Cancelleria  
Perugia, 30/6/15